



**REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI SERVIZI
E FORNITURE E PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI
LAVORI**
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

PREMESSA E FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di servizi e forniture e l’affidamento di lavori da parte della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (di seguito AOU) in attuazione di quanto previsto dall’art. 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, di seguito denominato “Codice”, alla luce delle modifiche apportate dagli articoli 1 e 2 del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Ai fini del presente Regolamento, le acquisizioni di beni e le prestazioni di servizi sono unitariamente definite anche con il termine "forniture" mentre l’esecuzione di lavori con il termine “lavori”. Le forniture e i lavori sono realizzati comunque nel rispetto e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di adesione alle Convenzioni Consip, ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o alla Centrale di committenza regionale (So.Re.Sa Spa).

L'affidamento di forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornate con i recenti provvedimenti della Commissione Europea, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si armonizzano con quelle contenute nel predetto codice e con le norme contenute nelle seguenti fonti:

- Legge 27 dicembre 2006 n. 206, articolo 1, comma 449, 450 e 457 e s.m.i. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2007) in relazione al ricorso alla Consip Spa ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- L. n. 136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

- Legge n. 94/2012 e s.m.i., recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
- L. n. 135/2012 e s.m.i., recante Disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- L. n. 190/2012 e s.m.i., recante Disposizioni per la repressione e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- T.U. n. 33/2013 e s.m.i. recante Disposizioni sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D. L. n. 66/2014, convertito in L. n.89/2014, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
- D.L. n. 78/2015, convertito in L. n.125/2015, recante Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali e di razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- L. n.208/2015 e s.m.i., (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2016) in relazione al ricorso alla Consip Spa, agli altri soggetti aggregatori, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Linee Guida Anac n.4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 2019, n.55;
- L. n.55 del 14 giugno 2019 (Testo di Conversione del Decreto cd Sblocca Cantieri DL n.32 del 18 aprile 2019).

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni sotto soglia si ispirino ai criteri di semplificazione, economicità, efficacia, tempestività e trasparenza dei procedimenti; programmazione, correttezza e regolarità dei processi di acquisto; libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; rotazione; proporzionalità; semplificazione e non aggravamento del procedimento; razionalizzazione della spesa pubblica; tempestività e continuità dei servizi, in conformità alle norme della L. n.241/1990 e s.m.i. e del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il ricorso all'acquisizione in economia di forniture e l'affidamento dei lavori e delle concessioni di valore pari od inferiore alla soglia comunitaria deve innanzitutto soddisfare il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed è pertanto opportuno ricorrervi per garantire il giusto equilibrio tra le procedure e l'entità delle spese, e deve conformarsi ai seguenti principi:

- i contratti si concretizzano con l'incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;

- è garantito il rispetto del principio costituzionale d'imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture, coerentemente con le procedure d'acquisizione di servizi e forniture;
- deve essere garantita concorrenzialità ampia, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto e salvo i casi di infungibilità debitamente certificata e/o documentata;
- in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
- le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale e l'Azienda deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso. Tali opportunità devono essere garantite nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;
- l'AOU, con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure predeterminate di volta in volta, utilizza prioritariamente, laddove ne ricorrano le condizioni, quale sistema di comparazione delle offerte pervenute, il commercio elettronico del MePA messo a disposizione dalla Consip Spa.

ART. 2 – STRUTTURE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE PROCEDURE DI ACQUISTO, AFFIDAMENTO LAVORI E AUTONOMIA AUTORIZZATIVA

L'attività di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori e delle concessioni deve essere espletata, con l'attivazione e l'apporto delle necessarie collaborazioni tecniche, dai diversi servizi aziendali di approvvigionamento a tutela dell'efficacia, dell'omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo d'acquisto.

La pianificazione operativa, la gestione degli acquisti e l'affidamento dei lavori sono improntati a logica unitaria aziendale, efficienza ed efficacia negoziale, costo delle procedure.

L'attività contrattuale dell'Azienda finalizzata all'acquisizione di forniture ed affidamento lavori è svolta dalle Strutture Aziendali di seguito indicate, sulla base delle rispettive competenze e secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Il DPCM del 24.12.2015 in applicazione dell'art. 9 comma 3 D.L.66/2014 individua in funzione delle categorie merceologiche nonché, in alcuni casi, delle relative soglie,

le strutture autorizzate alle procedure di acquisto. Ne consegue che, per l'approvvigionamento di beni e servizi e l'affidamento di lavori, l'AOU farà riferimento a quanto segue:

- Al DPCM del 24.12.2015, in applicazione dell'art. 9 comma 3 D.L.66/2014, per le categorie merceologiche, nelle soglie individuate dal DPCM stesso;
- Convenzioni effettuate da CONSIP, Centrale di Committenza Regionale (So.Re.Sa Spa) o altro Soggetto Aggregatore abilitato.

Per importi inferiori ad € 40.000,00 le procedure dovranno essere effettuate, per quanto di rispettiva competenza, dalle seguenti Strutture tecnico/amministrative aziendali:

- UOC Gestione Acquisizione Beni e servizi (forniture di beni e servizi, concessioni)
- UOC Farmacia Centralizzata (forniture di beni e servizi)
- Servizio di Ingegneria Clinica, Tecnologie Sanitarie e HTA (forniture di beni e servizi)
- UOC Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico (forniture di servizi, affidamento lavori e concorsi pubblici di progettazione).

Per importi pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 214.000,00 (forniture di beni e servizi) e per gli importi inferiori a € 5.350.000,00 (affidamento di lavori e concessioni) le procedure dovranno essere effettuate, per quanto di rispettiva competenza, dalle seguenti Strutture tecnico/amministrative aziendali:

- UOC Gestione Acquisizione Beni e servizi (forniture di beni e servizi, concessioni)
- Servizio di Ingegneria Clinica, Tecnologie Sanitarie e HTA (forniture di beni e servizi)
- UOC Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico (affidamento lavori e concorsi pubblici di progettazione).

Per importi pari o superiori ad € 214.000,00 (forniture di beni e servizi) e per gli importi pari o superiori a € 5.350.000,00 (affidamento di lavori e concessioni) le procedure per le forniture di beni e servizi e di affidamento dei lavori e delle concessioni dovranno essere effettuate dalle seguenti strutture aziendali per quanto di competenza:

- UOC Gestione Acquisizione Beni e servizi (forniture di beni e servizi, concessioni);
- UOC Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico (affidamento lavori e concorsi pubblici di progettazione).

ART. 3 - AMBITI E LIMITI DI APPLICAZIONE

L'affidamento delle forniture, dei lavori e delle concessioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornate con i recenti provvedimenti della Commissione Europea, può essere effettuato con le modalità indicate nell'art. 36 del medesimo Decreto Legislativo.

I beni e i servizi acquisiti ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 non possono comportare una spesa superiore all'importo fissato dalle vigenti norme in materia di forniture pubbliche, attualmente pari a € **214.000,00** oltre IVA; tale soglia viene adeguata in relazione alle periodiche modifiche apportate dall'Unione Europea.

L'importo per i lavori e le concessioni affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis), del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 32/2019 convertito in legge 55/2019 non può essere superiore a € **5.350.000,00** oltre IVA; tale soglia viene adeguata in relazione alle periodiche modifiche apportate dall'Unione Europea.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE

L'AOU adotta (art. 21 comma 1, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Il programma biennale contiene gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00.

L'AOU adotta, come definito all'art. 21 comma 3 del Codice, il programma triennale dei LL.PP contiene i lavori il cui importo stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00.

Essi sono predisposti nel rispetto dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, sulla base del fabbisogno dei beni, dei servizi e dei lavori definito dalla Direzione Strategica aziendale d'intesa con i Direttori dei D.A.I..

La predisposizione dei programmi non esclude la possibilità di avviare procedure telematiche e/o ordinarie sotto soglia per le acquisizioni e gli affidamenti urgenti imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge. I Dirigenti Responsabili delle Strutture deputate alle acquisizioni di beni e servizi sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, par condicio, ecc.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura previa negoziazione.

ART. 5 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

- Le procedure di acquisizione di beni e servizi e di affidamento di lavori e concessioni sono consentite per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea in conformità alla Direttiva 2014/24/UE;
- È vietato qualsiasi frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni e servizi e degli affidamenti di lavori e concessioni allo scopo di sottoporle alla disciplina delle procedure sotto soglia;
- Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di forniture e dell'affidamento dei lavori e delle concessioni ai sensi del presente regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'acquisizione, si applica quanto previsto dall'art. 35, comma 4 e seguenti, del suddetto D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 6 – ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI ED AFFIDAMENTI DI LAVORI E CONCESSIONI “SOTTO SOGLIA”

L'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di forniture, lavori e concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art.35 secondo le seguenti modalità:

- per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante Richiesta di Offerte (RdO del Mepa) o mediante trattativa diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori o per i lavori in amministrazione diretta (art. 36 comma 2, lettera a);
- per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 oer le forniture e i servizi, aggiornate con i recenti provvedimenti della Commissione Europea, mediante Richiesta di Offerte (RdO del Mepa) oppure mediante affidamento diretto previa valutazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36 comma 2, lettera b). I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini

di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno venti operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

L'Amministrazione è tenuta a far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, alle Convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, alle Convenzioni quadro stipulate da Consip Spa (art. 1, comma 449 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.7, comma 1, L. n.94/2012 e dall'art. 1, comma 150 della L. n. 228/2012 e dall'art. 1, comma 495 della l. n.208/2015, legge di stabilità 2016). La stessa è tenuta ad utilizzare per gli acquisti di valore compreso tra € 5.000,00 la soglia di rilievo europeo art. 1, comma 502 della L. n. 208/2015) il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della precitata Società per quelle tipologie di beni e servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici (art. 36, comma 6, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) ovvero altri mercati istituiti ai sensi di legge (artt. 3, comma 1, lettera b) e 58 del citato decreto) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

ART. 7 – MERCATO ELETTRONICO

L'effettuazione degli acquisti di importo compreso tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo europeo (art.1 comma 502 della L. n. 208/2015) attraverso il Mepa avviene tramite un confronto concorrenziale delle offerte pubbliche all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi Mepa di importo inferiore al limite delle soglie di cui all'art.35, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici, si procede seguendo alternativamente tre modalità:

1. ordini di acquisto diretto: modalità da adottare per acquisire beni e servizi esistenti sui cataloghi Mepa con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'Azienda, laddove non si necessiti di negoziare sul prezzo;
2. acquisto attraverso Richiesta di Offerta (RdO): modalità di acquisto negoziato da adottare per l'acquisizione di beni e servizi, rivolta a tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma Mepa, iscritti al bando di riferimento del prodotto/servizio;
3. trattativa diretta attraverso richiesta di offerta rivolta ad un unico operatore economico ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per importi fino al limite della soglia comunitaria.

Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis del citato decreto (art. 36 comma 6-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

In relazione all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), data l'organizzazione strutturale Aziendale, il Direttore della UOC competente alla gestione della gara esaurisce i compiti spettanti al Responsabile Unico del Procedimento, o altro incaricato dal Direttore della UOC stessa.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione subentra al Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo precedente e di norma coincide con il RUP o altro referente incaricato dal RUP stesso.

ART. 10 - DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori viene nominato direttamente dal RUP o dal Direttore della UOC Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico ed è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano

eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto (art. 101, comma 3 del D.lgs n.50/2016).

ART. 11 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP –ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo – informano prontamente il Direttore della UOC Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Direttore della UOC competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di € **200.000,00** o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

ART. 12 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Per le acquisizioni di beni e servizi e per l'affidamento di lavori e concessioni i soggetti da consultare sono individuati sulla base di:

a. consultazione di cataloghi elettronici dei fornitori abilitati nel mercato elettronico, di ulteriori cataloghi eventualmente predisposti dalla Consip in applicazione di strumenti innovativi di acquisto, di elenchi di operatori economici predisposti dalla centrale di committenza regionale So.Re.Sa Spa, sulla base dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto. L'iscrizione a tali elenchi è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto;

b. indagini di mercato da effettuarsi secondo le modalità più idonee in relazione alla tipologia del bene o del servizio da acquisire o dei lavori da realizzare.

2. Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e firma digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.), la procedura di acquisto di beni e servizi di cui al presente Regolamento può essere interamente gestita con sistemi telematici, garantendo la parità di accesso agli operatori economici. A tal fine, l'Amministrazione utilizza il Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni.

ART. 13 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA

La lettera di invito contiene gli elementi di seguito indicati:

- l'oggetto della prestazione, con le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico – finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara all'operatore economico (per le procedure di gara di importo pari o superiore a 40 mila euro);
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa. Il termine di ricezione delle offerte non può essere di norma inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito; tuttavia, nei casi di particolare urgenza, i termini di ricezione potranno essere abbreviati, prevedendo quale data di scadenza delle offerte il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta di offerta. In luogo del Mepa, in presenza di particolare urgenza, la richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata e dovrà essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare l'offerta entro il termine prefissato;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione di lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- eventuali parti dell'offerta da segretare;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'obbligo per l'operatore economico aggiudicatario di sottostare alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati e di accettare la normativa con particolare riguardo e nei casi in cui il contratto preveda che il fornitore venga a conoscenza di dati sensibili;

- data, ora e luogo di apertura dell'offerta (elementi già pubblici laddove venga utilizzato il Mepa);
- indicazioni relative al D.U.V.R.I. da allegare al Capitolato tecnico e dei costi della sicurezza di cui all'art.26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d'asta, ovvero l'invito a rendere l'eventuale dichiarazione negativa in merito;
- codice identificativo di gara (C.I.G.), rilasciato dall'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione e indicazioni in ordine al pagamento del contributo dovuto alla succitata Autorità per la partecipazione alla procedura, qualora l'affidamento sia di importo pari o superiore alle soglie di spesa fissate dalla legge;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art.3, Legge 13 agosto n.136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'AOU, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara);
- facoltà di recedere dal contratto, riconosciuta all'Amministrazione aggiudicatrice in caso di attivazione di convenzioni Consip, ovvero di aggiudicazione di gara centralizzata da parte della So.Re.Sa. Spa per analoghi servizi e/o forniture a condizioni migliorative, nonché nell'ipotesi contemplata dall'art. 15, comma 13 lett. b), della L. n. 135/2012 e s.m.i.;
- clausola che preveda di poter non procedere con l'aggiudicazione in caso di presentazione di unica offerta valida;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

In caso di affidamento di beni e servizi per importi pari o superiori 40.000,00 Euro, la lettera di invito dovrà contenere, inoltre, la seguente previsione "Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il modello PASSOE, ottenuto tramite l'accesso al sistema operativo sul sito www.anac.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS".

Il plico contenente l'offerta, dovrà pervenire, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla stazione appaltante.

ART. 14 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PROCEDIMENTO DI GARA

L'affidamento può essere aggiudicato in base ad uno dei seguenti criteri:

a. minor prezzo, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera (art. 95, comma 4, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

b. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata come per legge (art. 95, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

c. sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (art. 95, comma 3, lettera b-bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) nonché i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (art. 95, comma 3, lettera b, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

d. minor prezzo per l'affidamento dei lavori di cui all'art. 36, comma 2, lett. a,b,c e c-bis) del D.Lgs. 32/2019 convertito in legge 55/2019 ai sensi dell'art.36 comma 9-bis.

Nell'ipotesi di procedura da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, il Direttore del D.A.I. richiedente in collaborazione con il Direttore del Servizio competente (ad es.: Servizio di Ingegneria Clinica, Servizio Tecnico, Farmacia Centralizzata) procederà all'esame della documentazione tecnica presentata dai soli operatori economici ammessi alla fase successiva della gara onde verificare la conformità delle offerte presentate ai requisiti obbligatori fissati dal Capitolato Speciale di Appalto e/o dalla lettera di invito.

ART. 15 – GARANZIE

Per l'affidamento delle forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 IVA esclusa, di norma, non è dovuta la cauzione provvisoria.

Per l'affidamento delle forniture di importo inferiore a €. 20.000,00 IVA esclusa, di norma, non è dovuta la cauzione definitiva.

Per l'affidamento delle forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, la cauzione definitiva può essere limitata al 5% del corrispettivo contrattuale, ove trattasi di fornitura non particolarmente complessa.

Per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, la cauzione definitiva è calcolata secondo l'art.103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

La disciplina sulle garanzie è contenuta negli articoli 93 e 103 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata che, nel caso di affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avverrà tramite scambio di lettere tra l'Amministrazione appaltante che dispone l'affidamento delle forniture, dei lavori o delle concessioni, ed il rappresentante legale o il procuratore speciale della Ditta appaltatrice, successivo al formale conferimento dell'incarico.

2. Per le forniture, nel caso di procedura telematica, le comunicazioni di cui al punto precedente, saranno effettuate tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it, utilizzando la sezione di interesse.

ART. 17 – ESECUZIONE CONTRATTUALE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, nei casi di urgenza, se ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 32, comma 13 del Codice.

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori, che espleta le funzioni di controllo secondo i criteri di trasparenza e semplificazione (art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Per i lavori di importo pari o inferiore ad € 1.000.000,00 e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, tale controllo è attestato dal certificato di regolare esecuzione, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016).

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

ART. 18 – ACCESSO AGLI ATTI

In conformità al principio della trasparenza dell'azione amministrativa il diritto di accesso agli atti viene riconosciuto (art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) ai fornitori che vi abbiano interesse, nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i., oltreché delle previsioni contenute negli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i..

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme ed i principi contenuti nel D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e le ulteriori normative di settore applicabili.

Il presente Regolamento revoca e sostituisce tutte le previgenti disposizioni procedurali aziendali, con esso non compatibili, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'atto deliberativo di adozione sul sito istituzionale dell'A.O.U..